



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 9 settembre 2020

Comunicazione n. 20/2020

Oggetto: correzione e rettifica ns. circolare n.7/2020

Gentile Cliente,

a seguito di alcuni necessari ed auspicati chiarimenti relativamente al DL 104/2020, rettifichiamo quanto scritto all'art. 14 dell'ultima circolare inviataVi, in merito alla proroga del divieto di licenziamento.

Il divieto di licenziamento **permane anche in caso di rinuncia alla cassa integrazione** per le ulteriori 18 settimane. E' infatti possibile licenziare solamente una volta usufruite tutte le settimane previste dal DL 104, oppure successivamente al 31 dicembre 2020.

La ratio segue un principio di natura sindacale ossia: i datori di lavoro prima di poter procedere all'apertura di procedure di licenziamento collettivo o ai licenziamenti individuali devono aver posto in atto ogni tentativo di conservare l'occupazione.

È altresì vietato licenziare, **qualora si utilizzi l'esonero sostitutivo** dell'ammortizzatore sociale, fintanto che non si è utilizzato nella sua totalità. In quest'ultimo caso, tuttavia, rimangono dubbi circa le tempistiche di fruizione dell'esonero pertanto, cautelativamente e fino a successivi ulteriori chiarimenti, è bene considerare comunque preclusa la possibilità di licenziamento.

Si ricorda che i licenziamenti per i quali vige il divieto sono quelli per **giustificato motivo oggettivo**, sia di natura individuale che collettivi. Sono pertanto possibili i licenziamenti per motivi disciplinari e, come da disposizione del DL 104/2020, anche i licenziamenti a seguito di cessazione dell'attività aziendale.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO